

# INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL TEST DELLE RESPONSABILITÀ

di **Ugo Ruffolo**

---

**A**rtificial intelligence: la novità del fenomeno è data non dalla moltiplicata capacità computazionale della *machina self-learning*, ma dalla «evoluzione della specie», dall'aver essa «imparato a imparare», divenendo capace di orientamento, comportamento e mentalità non predicabili perché suscettibili di mutare nel tempo con l'autoapprendimento, da «addestramento» ricevuto o da «esperienze» vissute. Ove questi ultimi risultino distorsivi o devianti, e così causa di difettosità sopravvenute, emerge l'interrogativo se anche il produttore possa essere considerato (co)responsabile; e poi quale responsabilità sia imputabile al trainer che abbia mal addestrato o esposto il prodotto smart all'apprendimento di dati errati, insufficienti, incongrui difettosi o decettivi.

Se nel 2017 il Parlamento europeo prefigurava conferimenti di personalità elettronica per responsabilizzare direttamente le entità AI-powered, successive risoluzioni (2019 e 2020) sembrano privilegiare la via interpretativa della disciplina vigente. E il gruppo di esperti *Mise* nega la necessità «di nuove leggi, potendo trovare, in primo luogo nel nostro ordinamento, applicazione l'articolo 2050 del Codice civile inerente all'esercizio delle attività pericolose» (in linea con quanto rilevato da oltre un lustro in un volume a mia cura: «Intelligenza artificiale e responsabilità», Milano, 2017, 6 ss.). Tale tesi trova ulteriore fondamento nel testo dell'approvando Aia (Artificial intelligence act) quanto ai sistemi «ad alto rischio», e resta in linea con il draft di direttiva sulla responsabilità per colpa da AI, la quale prospetta, in materia, future forme di *strict liability*.

Il problema nuovo introdotto dalla *AI self-learning* è la «responsabilità da algoritmo d'autoapprendimento», con la connessa esigenza che esso incorpori un codice macchina «moralizzante» («resistente» al degradare in malware anche ad onta di fuorivianti o difettose vicende d'autoapprendimento). Diviene difetto della componente, come del prodotto, la mancata introduzione *by design* o *by default* di un codice macchina con «blocchi» idonei a inibire le future deviazioni della AI sfocianti in «comportamenti» lesivi, o comunque *contra legem*. Con le parallele responsabilità, quantomeno concorrenti, dell'addestratore (trainer) – anche quale custode – del *device smart*. E si qualifica come autonomo produttore di una sua «componente» l'autore-ideatore dell'algoritmo d'autoapprendimento.

Ne deriverebbe la responsabilizzazione da *product liability* sia per il fabbricante del prodotto finale che per l'autore dell'algoritmo d'autoapprendimento risultante difettoso per la mancanza di idoneo «blocco» nel codice macchina, anche quando indotti da training incongruo.